

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2022

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A05217

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2022.

**Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali e zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2022.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;


Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.C.E. C 204/01 del 1° luglio 2014), ed in particolare il punto 1.2 relativo alla gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);



Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto direttoriale 24 luglio 2015, n. 15757;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391, con il quale stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 aprile 2021, n. 162946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2022, n. 148418, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (di seguito PGRA), in corso di registrazione;

Viste le comunicazioni del 7 aprile e del 14 aprile 2022 assunte rispettivamente in pari data al protocollo, n. 160210 e n. 172714, con le quali ISMEA ha trasmesso l'elenco di *Standard Value* per le produzioni zootecniche e vegetali, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2022;


Viste le comunicazioni dell'8 aprile 2022, assunta al protocollo n. 162150 di pari data, e del 14 aprile 2022, assunta al protocollo n. 173178 del 15 aprile 2022, con le quali ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal sopracitato decreto 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 23 marzo 2021, rispettivamente reso per le produzioni zootecniche in data 11 aprile 2022, prot. n. 164312 e per le produzioni vegetali in data 19 aprile 2022, prot. n. 174673;

Ritenuto necessario individuare gli *Standard Value* per le produzioni vegetali e zootecniche, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022;

Vista la nota ministeriale del 3 febbraio 2022, n. 51517, con la quale stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni e province autonome, la proposta di confermare i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati per l'anno 2021 anche per l'anno 2022;

Considerati gli unici riscontri pervenuti dalle Regioni Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente in data 9 febbraio, 11 febbraio e 15 marzo 2022, con i quali stato richiesto un incremento dei costi unitari massimi, anche in riferimento alle reti antigrandine, e, solo per la Regione Veneto, l'inserimento dell'actinidia tra le colture ad alta intensità;



Tenuto conto della dinamica dei costi dei materiali di costruzione delle strutture aziendali, che conferma l'effettiva necessità di incrementare i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per l'anno 2022;

Ritenuto, per l'anno 2022, di parametrare gli importi massimi, entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili, ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con il sopraccitato decreto 9 aprile 2021, compresi i listini, le scontistiche, le classi di età e di peso, già applicate per la medesima annualità, nonché di considerare la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - Categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali - anno 2022*

1. Gli *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2022, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Gli *Standard Value* relativi alle uve da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2022, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard Value* di cui ai commi precedenti, sono riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

4. La tabella di corrispondenza tra codice prodotto afferente agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2 e relativo gruppo di appartenenza riportata nell'allegato 4 al presente decreto.

5. Le tabelle di corrispondenza tra ID varietà afferenti agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2 e relativo gruppo di appartenenza sono riportate negli allegati 5.a e 5.b al presente decreto.

Art. 2.

*Individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche - anno 2022*

1. Gli *Standard Value* per le produzioni zootecniche, relativi alle garanzie abbattimento forzoso, mancato reddito, mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022, sono riportati nell'allegato 6 al presente decreto.

2. La tabella di corrispondenza tra la specie e relativo gruppo di appartenenza, relativa agli *Standard Value* della garanzia mancata produzione di latte di cui al comma precedente, è riportata nell'allegato 7 del presente decreto.

Art. 3.

*Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali - anno 2022*

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022, sono riportati nell'allegato 8 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022, sono riportati nell'allegato 9 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (politicheagricole.it).

Roma, 17 maggio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 760

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18162>

22A05125

DECRETO 5 settembre 2022.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOP «Brindisi» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge, sulla DOP «Squinzano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

